



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

REGIME DELLA PROVA PER FAR VALERE IL CREDITO DI IMPOSTA IRAP

Sentenza del 6 giugno 2025, n. 729 del 2025 (dep. 09/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Atzeni Manfredo (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE -
IN GENERE

Dichiarazione dei redditi - Errori ed omissioni in danno del contribuente -
Possibilità di contestazione in sede contenziosa – Sussistenza - Credito del
contribuente - IRAP - Soggetti passivi - Applicabilità dell'imposta - Condizioni
– Onere della prova a carico del contribuente.

Massima

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi un credito esposto
nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una precedente
annualità, il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria
del Fisco, allegando errori (di fatto o di diritto) commessi nella redazione della
dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria. (In applicazione del
principio la Corte ha affermato che qualora il contribuente impugni un atto
impositivo, intendendo far valere un credito derivante dall'asserita
insussistenza dei presupposti impositivi dell'IRAP, già dichiarata e versata negli
anni precedenti, ha l'onere di fornire una specifica prova circa l'assenza degli
elementi sintomatici idonei a configurare un'autonoma organizzazione e a
determinare l'assoggettamento ad imposta).

Rif. normativi

Art. 43, DPR 29/09/1973 n. 600

Art. 38, DPR 29/09/1973 n. 602



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 1, 2 e 3 d.lgs. 15/12/1997 n. 446

Art. 31, d.lgs., 24/02/1998 n. 58

Conformità

Cass., Sez. 5, sentenza del 12/07/2023, n. 19940

SS.UU., sentenza del 30/06/2016, 13378

SS.UU., sentenza del 26/05/2009, n. 12111

Anno pubb.

2025